

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno quindici Gennaio, alle ore 11:20 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.5 - I.P. 61/2020 - Tit./Fasc./Anno 2.1.6.0.0/1/2020

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Area Blu S.p.A - Partecipazione al Coordinamento soci del 15 gennaio 2020 e successivamente all'Assemblea in corso di convocazione.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Oggetto: Area Blu S.p.A – Partecipazione al Coordinamento soci del 15 gennaio 2020 e successivamente all'Assemblea in corso di convocazione.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Prende atto e condivide, per le ragioni indicate in motivazione, l'opinione dell'illustre legale incaricato dalla società Area Blu S.p.A che ritiene, in relazione all'operato dell'allora Presidente e Amministratore delegato della società, individuato agli atti, che il pagamento da questi eseguito a favore del concessionario di un importante impianto, altresì individuato agli atti, di 77.245,00 Euro non fosse dovuto e che quindi il medesimo non potesse legittimamente pagare la citata somma, con le conseguenze che da questa operazione derivano a danno della società;
- 2) Autorizza pertanto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in sede civile, prevista ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., volta a tutelare il patrimonio pubblico di Area Blu S.p.A e diretta ad accertare la relativa responsabilità del citato Presidente e Amministratore delegato per il recupero delle somme illegittimamente corrisposte, con conseguente espressione di voto positivo nel Coordinamento soci, anche convocato a tale scopo, e successivamente, in conformità, in sede Assembleare;
- 3) Dà atto che, in data 7 novembre 2019, il Presidente della società Area Blu S.p.A ha proceduto ad effettuare l'invio di una segnalazione alla Corte dei Conti di competenza, al fine di verificare il potenziale danno erariale arrecato alla società dall'allora Presidente e Amministratore delegato, come sopra indicato agli atti, unitamente a tutta la documentazione relativa alla vicenda esposta in motivazione, rinviando pertanto ad un successivo atto la valutazione di eventuali ulteriori azioni che si rendessero necessarie o utili.

Motivazione

La Città metropolitana è socio di Area Blu S.p.A. e partecipa alla medesima con una quota di Euro 172.436,88 corrispondente al 2,43% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 7.097.441,00. La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci mediante la quale essi provvedono, in forma unitaria ed integrata, agli interventi di loro competenza, nell'ambito della

gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili, infrastrutture e aree pubbliche, ai servizi connessi alla gestione della mobilità, delle linee viarie, della sicurezza stradale e della sosta. Una Convenzione, ex art. 30 del Tuel, tra soci, ha l'obiettivo di disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e di controllo degli enti pubblici soci sulla società, per la piena attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della disciplina dettata in tema di società in house. E' costituito il Coordinamento dei Soci, che è composto dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, quale sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci medesimi sulla gestione delle attività svolte da Area Blu S.p.A., nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Inoltre si dà atto che nell'aprile del 2017 Area Blu incorpora la società Beni Comuni S.r.l., società in house totalmente partecipata dal Comune di Imola.

Si dà atto altresì che nella seduta Assembleare del 7 marzo 2019, i soci sono stati messi al corrente, tramite una comunicazione dell'allora Presidente e Amministratore delegato di una importante questione non nota al socio Città metropolitana, relativa al rapporto con la società che, a seguito di aggiudicazione di gara pubblica bandita da Beni Comuni (società fusa per incorporazione in Area Blu come sopra rilevato) nel 2015, divenne concessionario di un importante impianto natatorio e del Palazzetto dello sport, individuato in atti (di seguito indicato come concessionario). Nel periodo di vigenza di detta concessione, in particolare in data 8 marzo 2018, l'allora Presidente e Amministratore delegato di Area Blu, come individuato in atti, ha inviato con nota protocollo 1686/2018 al predetto concessionario una comunicazione con la quale riconosceva come dovuto quanto richiesto dallo stesso *“con lettera del 27/03/2017, relativamente ai danni, ai mancati ricavi e ai maggiori oneri di gestione causati dal cantiere per un importo complessivo ed onnicomprensivo di Euro 77.245,00 oltre IVA”*.

La Città metropolitana, prendendo atto della questione, come rilevato, non nota prima dell'Assemblea del 7 marzo 2019, e dopo aver acquisito il relativo verbale assembleare e la formale comunicazione dell'allora Presidente e Amministratore delegato, con lettera in atti al P.G. 24116 del 16/04/2019, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo spettanti ai sensi di legge sulla società in house Area Blu, ha chiesto, tra l'altro, chiarimenti in merito, oltre alla relativa e pertinente documentazione. In particolare, a tutela della società e dei soci, ha chiesto se fosse stata effettuata una verifica interna relativa alla spettanza della somma di denaro corrisposta al concessionario, se fosse stata chiusa la relativa istruttoria e se fossero state individuate le determinazioni conseguenti, nonché l'acquisizione dei relativi verbali del Collegio Sindacale, anche con riferimento alle eventuali richieste avanzate dai medesimi.

La società ha risposto in data 14 maggio 2019, in atti al PG. 29523 del 15 maggio 2019, rilevando che il riconoscimento dell'indennizzo in favore del concessionario in questione non era stato oggetto né di delibera del Consiglio di Amministrazione, né di delibera dell'Assemblea dei soci, bensì era stato disposto direttamente dal Presidente della società a suo tempo in carica. La società medesima ha evidenziato altresì che si era attivata tempestivamente per avviare gli approfondimenti in merito alla sussistenza della motivazione dell'indennizzo e della congruità del quantum e successivo pagamento. L'allora Consiglio di Amministrazione, che agiva in regime di prorogatio, ha ritenuto tuttavia opportuno rimandare ogni qualsivoglia azione di approfondimento ulteriore sul tema al nuovo C.d.A quando fosse pienamente costituito.

Con successiva Pec del 26/07/2019, PG. 46266, la Città metropolitana, ha chiesto, tra l'altro, aggiornamenti e approfondimenti sul completamento dell'istruttoria rinviata dal precedente C.d.A. ai nuovi consiglieri, nel frattempo nominati, e di riferire sugli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari, al fine di conoscere l'assunzione delle determinazioni conseguenti, oltre ad informare sull'evoluzione del contenzioso in essere.

Con lettera del 10 settembre 2019, in atti al PG. 53132 dell'11/09/2019, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del medesimo, ha rilevato che erano state inviate due richieste di chiarimento: la prima all' allora Responsabile Unico del Procedimento - RUP -, il quale, seppur sollecitato, non ha mai dato risposta, la seconda all'allora Presidente e Amministratore delegato, il quale ha fornito risposta, spiegando il criterio riguardante le modalità di quantificazione dell'indennità richiesta e corrisposta al concessionario. Inoltre, il Presidente ha evidenziato che era stata acquisita dalla società anche una relazione dell'attuale Responsabile Area Opere Pubbliche e Manutenzione, anch'essa ordinata ai fini di una valutazione sulla congruità economica del disagio riconosciuto al concessionario, in cui tuttavia si riscontra che il Responsabile medesimo non risulta essere in grado di definire la congruità dell'indennizzo richiesto e pagato allo stesso concessionario. Per completare l'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione del 5/08/2019 ha deliberato di richiedere un parere legale ad un illustre professionista, parere che è stato rilasciato nell'ottobre del 2019.

Si dà atto che il Presidente del Coordinamento soci ha pertanto convocato, in data 11 novembre 2019, il Coordinamento soci in cui, nell'ambito dell'o.d.g., al punto 7, era prevista l'informativa riguardante l'istruttoria compiuta in merito all'indennizzo concesso al concessionario nell'anno 2018 e provvedimenti conseguenti. La società ha inviato, via pec, in data 5 novembre 2019, PG. 64349, la copiosa documentazione e in data 7 novembre 2019, sempre via pec, un'integrazione, in atti al PG. 65043, relativa al parere richiesto in merito all'illustre legale. Non vi sono stati pertanto i tempi tecnici necessari per procedere ad una approfondita e completa disamina

della documentazione trasmessa sul punto in questione e, considerata anche l'importanza e la delicatezza delle tematiche da affrontare con conseguenze rilevanti in tema di responsabilità, nonché al fine di effettuare una scelta consapevole e ponderata a tutela del patrimonio pubblico, è stato chiesto il rinvio del punto in questione. L'attuale Presidente del Coordinamento ha pertanto convocato, in data 15 gennaio 2020, un nuovo Coordinamento Soci, in cui al punto 3 è stato inserito il medesimo oggetto. La relativa documentazione è stata acquisita agli atti di cui al PG. 806 dell'8 gennaio 2020.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita sul punto in questione, si rileva in particolare, almeno a quanto è dato sapere, che:

- manca agli atti della società una specifica richiesta di indennizzo rivendicata dal concessionario in questione ad Area Blu o di messa in mora nei confronti di Area Blu medesima per aver sostenuto maggiori costi di gestione a titolo di presunti danni (come si evince dal verbale del Collegio Sindacale del 29 gennaio 2019);
- risulta invece agli atti della società che, in data 8 marzo 2018, l'allora Presidente e Amministratore delegato di Area Blu disponeva il pagamento a favore del citato concessionario dell'indennizzo una tantum di Euro 77.245,00, specificando nel testo delle lettera che tale riconoscimento “ è da considerarsi una tantum e non un implicito riconoscimento della richiesta di modifica del PEF”; ciò avveniva senza avere preventivamente informato il Consiglio di Amministrazione, né il Direttore generale e senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria volta all'accertamento dei danni, all'individuazione delle cause, dei soggetti responsabili e della imputabilità dei danni ad Area Blu; analogamente, sembra risultare assente qualsivoglia attività istruttoria volta alla quantificazione dei presunti danni imputabili al concedente e tanto meno sembra esistere una forma di contenzioso attuale o potenziale con cui il concessionario ebbe a rivendicare le sue pretese;
- le richieste di chiarimento trasmesse al Responsabile Unico del procedimento – Rup - all'epoca della stipula della convenzione con il concessionario in questione, come rilevato, non hanno avuto riscontro mentre la relazione acquisita del Responsabile Area Opere Pubbliche e Manutenzione, anch' essa ordinata ai fini di una valutazione sulla congruità economica del disagio riconosciuto al citato concessionario, evidenzia, come sopra evidenziato, che il Responsabile medesimo non risulta essere in grado di definire la congruità dell'indennizzo;
- dal verbale del Collegio Sindacale del 28 maggio 2019, il Collegio medesimo ritiene non più differibile la conclusione dell'indagine, invitando il Consiglio di Amministrazione ad

assumere tutte le iniziative necessarie volte alla tutela del patrimonio pubblico della società;

- dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 5/08/2019, il Consiglio medesimo delibera di richiedere un parere legale finalizzato ad ottenere, all'esito di un' analisi della complessiva documentazione in suo possesso sulla vicenda in questione, una valutazione in merito alla specifica attività posta in essere dall'allora Presidente e Amministratore delegato;
- il parere dell'illustre legale incaricato dalla società, ritiene che il pagamento disposto dall'allora Presidente e Amministratore delegato al concessionario in questione non fosse dovuto e che il Presidente medesimo non potesse legittimamente pagare la citata somma, ipotizzando pertanto la sussistenza di una responsabilità sociale di cui all'art. 2392 c.c. e di una responsabilità amministrativa per danno erariale. In tale parere sono altresì evidenziati i rapporti tra azione sociale di responsabilità civile e azione contabile, precisando che le due azioni sono per alcuni versi ad identico contenuto (restituzione delle somme illegittimamente corrisposte e danni conseguenti), per altro verso quella contabile pare maggiore (perché include anche la particolare fattispecie di danno all'immagine subita dall'Amministrazione) ed a scelta discrezionale del PM contabile; le due azioni non si elidono, ma possono anche svolgersi successivamente;
- con il verbale del 18 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha considerato chiusa l'istruttoria interna riguardante la correttezza delle attività poste in essere dalla società e ha deliberato all'unanimità di effettuare una segnalazione alla Corte dei Conti, al fine di verificare il potenziale danno arrecato alla società e di inviare gli atti al Coordinamento e all'Assemblea dei soci che dovranno esprimersi in merito a una eventuale azione civile per far valere le responsabilità dell'allora Presidente e Amministratore delegato di Area Blu.

Per tutto quanto sopra esposto, si prende atto e si condivide il parere dell'illustre legale incaricato dalla società. Si è dell'avviso che Area Blu, in quanto società in house, è tenuta al rispetto dei principi di regolarità contabile e quindi della necessaria documentazione degli impegni di spesa assunti e pagati con possibilità di verifica ex post di quanto compiuto, delle motivazioni a supporto della spesa e della imputabilità della spesa alla società. L'operato dell'allora Presidente e Amministratore delegato sembra sia stato quindi non rispondente ai criteri di corretta amministrazione (ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze) e di rispetto dei principi contabili che qualsiasi società pubblica deve osservare. In questo quadro, il pagamento disposto dall'allora Presidente e Amministratore delegato di Area Blu della somma di denaro di Euro 77.245,00 a favore del concessionario, come sopra individuato, sembra risultare privo di causa e quindi sembra realizzare un pagamento senza causa e

senza alcun riscontro oggettivo che non può essere giustificato o imputato ad alcuna causale inerente al suo rapporto concessorio allora in essere. In questa situazione Area Blu, come affermato altresì dal parere dell'illustre legale incaricato, non può pertanto esimersi dalle dovute azioni di recupero delle somme illegittimamente corrisposte per l'evidente necessità di tutelare i soci dal depauperamento avutosi nel bilancio 2017 e che non è stato più reintegrato in quanto fino ad oggi nessuno ha risarcito Area Blu delle somme pagate indebitamente.

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 2393 c.c., il quale prevede che l'esercizio dell'azione di responsabilità sociale è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea contro gli amministratori e può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica dell'amministratore. Si richiama altresì l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs 175/2016 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” in cui si rileva che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Dal combinato disposto delle disposizioni si ricava che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti, in via generale, alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria. E' fatta (in ogni caso) salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Il danno erariale la cui giurisdizione è devoluta, in base al comma 1 dello stesso art. 12 alla Corte dei Conti, è quello “subito dagli enti partecipanti” e non quello subito dalla stessa società partecipata pubblica e comprende il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione, omettendo di esercitare l'azione di responsabilità sociale.

Si ritiene pertanto di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in sede civile, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., volta a tutelare il patrimonio pubblico della società, diretta ad accertare la responsabilità dell'allora Presidente e Amministratore delegato di Area Blu S.p.A per il recupero delle somme illegittimamente corrisposte al concessionario così come sopra individuato. Tenuto conto che, in data 7 novembre 2019, il Presidente di Area Blu ha proceduto

all'invio di una segnalazione alla Corte dei Conti di competenza, al fine di verificare il potenziale danno erariale arrecato alla società, unitamente a tutta la documentazione relativa alla vicenda esposta, si ritiene opportuno rinviare ad un successivo Atto sindacale la valutazione di eventuali ulteriori azioni che si rendessero necessarie o utili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto su proposta del Consigliere delegato Giampiero Veronesi.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si dà atto che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere della Responsabile dell'U.O. società, in relazione alla regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

1 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

omissis

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

omissis